



Nota dell'Unione Generale del Lavoro sul decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98

Audizione del 4 settembre 2023

presso la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati

Considerazioni generali

In tempi rapidi, come promesso in occasione dei due incontri organizzati per fare il punto con i sindacati confederali e le associazioni datoriali, la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, supportata dal collega alla Salute, Orazio Schillaci, ha prodotto un provvedimento urgente con le prime misure per fronteggiare l'emergenza caldo, intervenendo, con gli articoli 1 e 2, in particolare, su alcuni dei settori più esposti, come l'edilizia e l'agricoltura, per i quali vige una disciplina specifica sugli ammortizzatori, rispetto a tutte le altre aziende che rientrano nel decreto legislativo 148/2015.

Restano, però, alcuni nodi: la tutela dei lavoratori a tempo determinato dell'agricoltura o altre categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati che, come gli altri a tempo indeterminato, sono comunque esposti agli agenti atmosferici; la congruità dello stanziamento previsto; la necessità di rendere strutturali le modifiche apportate alla disciplina vigente già a partire da gennaio 2024; la certezza che le nuove norme possano trovare applicazione anche nel comparto della pesca, nel quale si registra un ritardo nella estensione della Cisoa; l'adeguamento dei contratti di servizio nella pubblica amministrazione.

La nostra Organizzazione sindacale ha sostenuto, da subito, la necessità di arrivare alla definizione di un Protocollo condiviso per la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici nei luoghi di lavoro, dichiarandosi disponibile a contribuire alla individuazione di regole comportamentali in linea con i contenuti del decreto legislativo 81/2008. In questo senso, si guarda con attenzione all'articolo 3, evidenziando come il 7 settembre è in programma un incontro in sede ministeriale con arrivare alla sottoscrizione di un Protocollo che, è opportuno ribadire, dovrà riguardare tutti gli eventi atmosferici estremi che impattano sui settori produttivi e sulle singole mansioni. Fondamentale, in questo senso, il ruolo del medico competente e la valorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Da ultimo, con riferimento all'articolo 4, si guarda con preoccupazione all'andamento dei prezzi energetici, che impattano negativamente su famiglie e imprese, per cui è fondamentale dare seguito alla previsione del decreto-legge 34/2023 sul riconoscimento di un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento, mentre, a margine, pur non rientrando nel presente decreto-legge, si auspica una riflessione circa la data del 15 settembre 2023, entro la quale il nucleo familiare destinatario della carta acquisti "Dedicata a te" deve effettuare l'attivazione, pena la sua disattivazione. Potrebbe essere utile posticipare al 30 settembre tale scadenza, alla luce della difficoltà incontrata dai comuni ad inviare ai beneficiari le credenziali per il recupero della carta presso gli uffici postali.



Analisi sintetica dei contenuti del decreto-legge 98/2023

Il decreto-legge 98/2023, riferito al periodo 1° luglio-31 dicembre 2023, serve ad allineare la disciplina di alcuni settori specifici alla normativa vigente per la totalità delle aziende con riferimento alla causale Eventi meteo per l'accesso agli ammortizzatori sociali.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'accesso agli ammortizzatori sociali per il settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica. L'accesso agli ammortizzatori sociali è fuori dal conteggio ordinario della Cassa edile.

L'articolo 2, viceversa, è riferito all'integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica. Nel caso specifico, la Cisoa, l'ammortizzatore sociale in agricoltura per i dipendenti a tempo indeterminato, è riconosciuta anche in caso di giornata lavorativa dimezzata. In questo modo, è sufficiente lavorare per 3 ore e 20 minuti per avere l'indennità piena.

L'articolo 3 impegna i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute a favorire e assicurare la convocazione delle parti sociali per la sottoscrizione di apposite intese per la definizione di linee guida e procedure concordate, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

L'articolo 4 differisce al 30 novembre 2023 il versamento del contributo di solidarietà da parte dei soggetti operanti nel settore energetico (comma 1), proroga al 30 ottobre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale (comma 2) e differisce al 30 settembre 2023 il trasferimento di un miliardo di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, destinato all'erogazione di un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento in favore delle famiglie.

Focus sulla normativa sulla cassa integrazione

La circolare Inps 139 del 1° agosto 2016 definisce il procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie, la cosiddetta Cigo, alla luce della disciplina introdotta con il decreto legislativo 148 del 2015 e del successivo decreto ministeriale 95442 del 15 aprile 2016. Di norma, il procedimento amministrativo per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale prevede, in primo luogo, l'invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell'azienda, con relativa associazione del ticket in caso di evento Cig. La concessione della prestazione è da parte delle sedi territoriali Inps, con abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati. Il procedimento si chiude con il controllo dei dati sulle sospensioni, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, che può essere diretto da parte dell'Inps o anticipato



dall'azienda con successivo conguaglio. Il decreto ministeriale del 2016 prevede un obbligo in capo all'azienda richiedente: essa è tenuta ad allegare alla domanda di accesso all'ammortizzatore sociale una relazione tecnica dettagliata sulle ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva. Spetta all'azienda, fra le altre cose, dimostrare la continuità operativa sul mercato. Questo perché siamo in presenza di accesso alla cassa ordinaria che, per sua natura, presuppone delle difficoltà temporanee. La domanda, con tutta la documentazione, è presentata in via telematica, mentre la relazione tecnica è necessaria anche nelle eventuali richieste di proroghe, con l'Inps che può chiedere integrazioni o chiarimenti. Per venire incontro alle esigenze dell'azienda, ma pure per dare uniformità alle comunicazioni, l'Inps fornisce dei fac-simile di relazione tecnica. I requisiti generali per l'accesso alla Cigo sono la transitorietà dell'evento, la ripresa dell'attività lavorativa e la non imputabilità della causale di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro deve indicare la causale che ha provocato la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa. In primo luogo, la mancanza di lavoro o di commesse e la crisi di mercato. Dalla relazione tecnica, dovrà emergere chiaramente l'andamento negativo del lavoro o degli ordini. La diminuzione dei consumi energetici può essere indicata fra gli elementi che denotano una riduzione dell'attività. Altra fattispecie è quella di fine cantiere o fine lavoro. Nella medesima causale, rientrano anche la fine fase lavorativa e la perizia di variante e suppletiva. Una terza causale è rappresentata dalla mancanza di materie prime o di componenti, un aspetto che, soprattutto fra il 2021 e il 2022, ha impatto fortemente sulle attività produttive. A seguire, fra le causali troviamo gli eventi meteo avversi e lo sciopero di un reparto o di un'altra azienda. Molto corposa la sesta causale che rimanda ad una serie di eventi come incendi, alluvioni, terremoti, crolli, mancanza di energia elettrica, con conseguente impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità e sospensione dell'attività, sempre per ordine della pubblica autorità, per cause non imputabili all'azienda o ai lavoratori. Da ultimo rientrano fra le fattispecie ammesse i guasti ai macchinari e la manutenzione straordinaria. In presenza di particolari condizioni, l'elenco è integrabile, ma serve chiaramente un atto formale da parte del governo; si pensi, ad esempio, all'inserimento della causale Covid-19.

L'Inps individua i parametri, ricorrendo i quali si può correttamente rientrare nella fattispecie di evento atmosferico avverso. Con riferimento al calore, l'Inps evidenzia che le temperature eccezionalmente elevate, «di norma superiori ai 35/40 gradi», costituiscono motivo valido per ricorrere all'ammortizzatore sociale, attenzione, però, in quanto si deve tenere conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto. Gli eventi meteo avversi, comunque, non si esauriscono con le alte temperature. Premesso è necessario tener conto della stagione e dell'orario, per quanto attiene alle piogge, sono considerati eventi avversi le precipitazioni fra



2 e 3 mm per i lavori di costruzione, di 1,5 per i lavori di escavazione e stradali e di un mm per i lavori edili in esterno (intonacatura, verniciatura, ecc). Gli stessi criteri si applicano anche in caso di neve. Nebbia e foschia non incidono, salvo per alcune tipologie di lavorazioni, come il rifacimento della segnaletica orizzontale, mentre l'oscurità, di per sé, non può essere validamente considerata. Il vento è preso in considerazione se supera i 50 km/h; una velocità più bassa può essere valutata positivamente per particolari lavorazioni, come nel caso di quelle in altezza o con uso di fiamma ossidrica. Spetta sempre all'azienda documentare la sussistenza delle ragioni per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, attraverso la relazione tecnica, alla quale vanno allegati i bollettini meteo, disponibili anche sul sito del ministero della salute.

Le indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Il 13 luglio 2023, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha inviato la nota 5056, alle proprie strutture interregionali e territoriali con le indicazioni per la tutela dei lavoratori sul rischio legato a danni da calore, con riferimento alle attività di vigilanza ispettiva, di informazione e prevenzione nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Gli ispettori, per la valutazione del rischio da calore, sono invitati a consultare la documentazione sul microclima su alcuni portali (Inail, workclimate.it, Eu-Osha, portaleagentifisici.it, con il calcolatore dello stress termico). L'Inl ribadisce che l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico, in particolare per quelle mansioni che comportano attività non occasionali all'aperto, come l'edilizia civile e stradale, il comparto estrattivo, il settore agricolo, la manutenzione del verde, il comparto marittimo e balneare. Insieme alla temperatura, devono essere valutati altri fattori, come l'orario, le mansioni, lo svolgimento di attività con intenso sforzo fisico, l'uso di dispositivi di protezione individuale, l'ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale, le caratteristiche di ogni singolo lavoratore, dall'età alla salute, passando per il genere e lo status socio-economico. Questi elementi sono valutati anche dal datore di lavoro nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 28 del dlgs 81/2008. L'Ispettorato, che richiama esplicitamente la circolare 139/2016, fissa l'asticella a 35 gradi. Indipendente dalla temperatura, il responsabile della sicurezza dell'azienda può disporre la sospensione delle lavorazioni se ritiene possano sussistere dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Gli ispettori sono, quindi, invitati a verificare se nel Dvr è prevista la valutazione del rischio da calore; nel caso essa mancasse, la ripresa delle attività è condizionata all'adozione delle misure per evitare o ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Focus sui contenuti del Protocollo condiviso

Il Protocollo condiviso potrebbe poggiare su alcuni punti:



- In primo luogo, la valutazione dei rischi, che, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008, dovrà correttamente tener conto dell'impatto degli agenti atmosferici sulla salute (le ondate di calore e le relative temperature, alte o percepite, possono causare colpi di sole, crampi da calore, esaurimento) e sulla sicurezza (le condizioni meteo possono essere fattore scatenante di infortuni sul lavoro con conseguenze fisiche); dei fattori che contribuiscono all'insorgenza delle patologie da calore (temperatura, umidità, basso consumo di liquidi, esposizione diretta, poco ricambio d'aria, attività fisica, alimentazione, indumenti e dpi inappropriati), compresi i fattori individuali (età, patologie pregresse, farmaci assunti, gravidanza, alterazioni) e quelli correlati alla mansione svolta.
- Un secondo aspetto è quello della sorveglianza sanitaria, con un ruolo centrale affidato al medico competente, chiamato a valutare tutti gli aspetti indicati sopra, e ai momenti di confronto all'interno delle aziende, con particolare riferimento alla riunione periodica. Fra i temi, anche quello della eventuale riorganizzazione degli orari di lavoro, in accordo con la rappresentanza dei lavoratori.
- In terzo luogo, l'adozione delle strategie di prevenzione e protezione, con rafforzamento dell'informazione e della formazione dei lavoratori, compresi gli studenti in alternanza scuola-lavoro, circa i rischi generali e specifici e le misure da adottare per ridurre l'impatto degli stessi, comprese le indicazioni su alimentazione, idratazione e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.